

E
Comune di Medolla
Comune di Medolla
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0012190/2023 del 21/11/2023
Firmatario: Paolo Piccinini

Comune di Medolla
Provincia di Modena

Progetto per l'ampliamento dell'attuale stabilimento Emotec Srl di via Maestri del Lavoro da realizzarsi in area pertinenziale (articolo 53 L.R. 24/2017)

Committente

Emotec Srl

Via Maestri del Lavoro, 5 - 41036 Medolla MO
C.F. / P.IVA 02578710366

Progettista e DL

Geom. Marco Rebecchi

Progettista e DL opere strutturali

Ing. Ermanno Papazzoni

Progettista e DL impianti

Per. Ind. Sauro Marcomini

Consulenza urbanistica e ambientale

Paolo Piccinini Architetto Prato

Via Quirico Balducci, 65 - 59100 Prato

p.piccinini@ppap.it

Ordine degli Architetti P.P.C. Prato - A484

C.F. PCCPLA62L19Z600J - P.IVA 02082460979

**06. Relazione sulle procedure VAS e VIA,
rapporto ambientale preliminare per la
verifica di assoggettabilità a VAS**

Ottobre 2023

Indice

1. Premessa.....	3
2. Stato attuale e di progetto, variante urbanistica.....	5
3. Rapporto preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità a VAS	6
4. Proposta di non assoggettabilità a VAS.....	11
5. Esclusione dall'ambito di applicazione delle procedure di VIA.....	12

1. Premessa

La presente Relazione analizza il campo di applicazione di VAS e VIA e costituisce Rapporto ambientale preliminare finalizzato alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Le tavole di riferimento sono raccolte nel fascicolo "06. Relazione sulle procedure VAS e VIA, rapporto ambientale preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS / Tavole"; le immagini sono quindi richiamate nel presente testo con la seguente indicazione: [01].

Per l'inquadramento urbanistico si rimanda alla Relazione urbanistica, per la descrizione del progetto alla Relazione tecnica descrittiva, per la valutazione del rumore alla Relazione previsionale di impatto acustico, per il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) alla specifica, omonima, relazione e per la descrizione delle componenti ambientali, al Documento di ValSAT.

L'intervento in oggetto accede al "procedimento unico" ex art. 53 L.R. 24/2017, in quanto riguardante l'ampliamento dello stabilimento produttivo Emotec Srl di Medolla.

Il progetto edilizio, tramite il "procedimento unico" comporterà la contestuale variante urbanistica, necessaria per rimuovere il vincolo di verde pubblico, gravante su parte dell'area privata, destinata all'ampliamento e per elevare il rapporto di copertura (SCO / SF) dall'attuale 50% al 51% di progetto. In particolare, l'ambito di applicazione è così definito all'articolo 53, comma 1 della L.R. 24/2017:

Fuori dai casi di progetti sottoposti a VIA, per i quali operano le modalità di coordinamento e integrazione dei procedimenti previste dalla normativa di settore, gli enti e i soggetti interessati possono promuovere lo svolgimento del procedimento unico disciplinato del presente articolo per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo dei seguenti interventi e opere:

- a) opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale;*
- b) interventi di ampliamento e ristrutturazione di fabbricati adibiti all'esercizio di impresa ovvero interventi di nuova costruzione di fabbricati o altri manufatti necessari per lo sviluppo e la trasformazione di attività economiche già insediate, nell'area di pertinenza delle stesse, in lotti contigui o circostanti, ovvero in aree collocate in prossimità delle medesime attività.*

L'area dello stabilimento e l'area destinata all'ampliamento sono contigue ed entrambe di proprietà di Emotec; sono ubicate all'interno dell'area industriale - artigianale a cavallo della Via Statale. Il nuovo padiglione sarà contiguo a quello esistente. Parte del sedime sul quale verrà realizzato l'ampliamento rientra nell'attuale area pertinenziale dello stabilimento e parte corrisponderà ad una porzione dell'area privata (area a parcheggio chiusa e non utilizzata), compresa tra il confine dello stabilimento e la via Statale [01 - 02].

Il tipo di intervento ricade, rispetto all'ambito di applicazione della VAS, nella casistica dell'articolo 6, comma 3 del D.Lgs. 152/2006:

Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

La VIA si applica, in base al comma 5 dello stesso articolo 6 del D.Lgs. 152/2006 ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi.

Il procedimento unico promosso da Emotec ha le contestuali connotazioni di piano (variante urbanistica) e di progetto (permesso di costruire).

2. Stato attuale e di progetto, variante urbanistica

Lo stabilimento Emotec di Medolla produce apparecchiature biomedicali e prodotti farmaceutici. Per consentire l'aumento di produzione in corso, occorre ampliare gli spazi dedicati al confezionamento e al magazzino. L'area dello stabilimento e l'area destinata all'ampliamento sono contigue ed entrambe di proprietà di Emotec; sono ubicate all'interno dell'area industriale - artigianale a cavallo della Via Statale [01 – 02]. L'immobile esistente ha accesso da via Maestri del Lavoro, 5 ed è individuato catastalmente al Foglio 11, Particella 831. L'area a parcheggio corrisponde alla Particella 628.

Entrambe le aree ricadono nell'area a destinazione produttiva, più precisamente individuata nella Tavola PSC 1.1 della Variante PSC 2020 [03] come "Ambito produttivo esistente consolidato" ai sensi degli articoli 51 e 52 delle Norme d'Ambito del PSC 2011. Nella Tavola PSC 2.1 [04] della Variante PSC 2020 "Carta dei vincoli e delle tutele", in sovrapposizione a parte dell'area di intervento, è indicata un'area a verde pubblico (di circa 980 m²), che, di fatto specifica una differente destinazione d'uso rispetto a quella attribuita all'Ambito produttivo.

L'edificio attuale ha una superficie coperta di circa 1.500 m², il fabbricato in ampliamento avrà superficie coperta di circa 980 m². Il nuovo padiglione sarà contiguo a quello esistente, garantendo la continuità del layout del reparto produttivo e dei depositi. Parte del sedime sul quale verrà realizzato l'ampliamento rientra nell'attuale area pertinenziale dello stabilimento e parte corrisponderà ad una porzione dell'area privata (area a parcheggio chiusa e non utilizzata), compresa tra il confine dello stabilimento e il lato Ovest di via la via Statale.

Il progetto di ampliamento consiste nell'estensione verso Est dell'attuale fabbricato. Nel nuovo, contermine, padiglione mono-piano saranno insediati una seconda camera bianca e due aree di magazzino, delle quali una a temperatura controllata. I nuovi reparti saranno funzionalmente indipendenti da quelli esistenti, di cui costituiscono ampliamento, per evitare limitazioni o interruzioni della produzione attuale.

Gli elementi costituenti la variante urbanistica, componente del procedimento unico, sono:

- modifica della destinazione d'uso a verde pubblico della porzione di 982 m² (così calcolata sulla base del rilievo dell'area), riducendone l'estensione rappresentata nella tavola PSC2.1 Carta dei vincoli e delle tutele del PSC 2020;
- superamento dell'indice di copertura (IC), indicato nel RUE come "Q" (con definizione anteriore alle DTU regionali della D.G.R. 922/2017): aumento di un punto percentuale dell'indice che regola la superficie coperta in relazione alla superficie fondiaria corrispondente (dal 50% al 51%); la superficie coperta (SCO) ammessa risulterà quindi di 2.492,81 m².

Tutti i rimanenti parametri risultano conformi.

3. Rapporto preliminare ambientale per la verifica di assoggettabilità a VAS

In base all'art. 13, comma 4 del D.Lgs 152/2006, nel rapporto ambientale "debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso". Le informazioni necessarie sono indicate nell'Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

Di seguito, si riporta il commento di ciascun punto indicato nell'Allegato VI, rimandando al Documento di ValSAT la descrizione delle situazioni di contesto ambientale e dei possibili fattori, generatori di eventuali impatti sull'ambiente.

Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali

Come anticipato nei Capitoli 1 e 2 della presente relazione, oggetto della verifica di assoggettabilità a VAS è costituito dalla variante urbanistica, necessaria per poter realizzare l'ampliamento di circa 980 m² di superficie coperta dell'attuale stabilimento Emotec Srl di Medolla. La variante al vigente Piano Strategico Comunale (PSC) consiste nell'eliminazione del vincolo di verde pubblico, gravante su parte dell'area destinata all'ampliamento e nel superamento (di un punto percentuale) dell'indice di utilizzazione fondiaria. L'ampliamento, che avverrà in porzione contermina all'attuale stabilimento, è necessario per garantire lo sviluppo dell'attività e il previsto aumento di produzione.

Stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma

L'area di intervento è ubicata all'interno del comparto produttivo collocato lungo la via Statale, attuale traversa interna della SS 12, il cui tracciato è, dal 2012, deviato nella variante di Mirandola, strada tangenziale al centro abitato di Medolla. Le condizioni ambientali locali non presentano fonti di emissioni che possano comportare significativi impatti sull'ambiente [05], ma essendo Medolla parte della zona ambientale, denominata "Pianura Est", presenta, nell'area vasta, l'insufficiente qualità dell'aria. Questa condizione, comune all'altra zona dell'Emilia Romagna denominata "Pianura Ovest" e a gran parte della Pianura Padana e alla Pianura Veneta, è oggetto di particolare attenzione, anche a seguito della procedura di infrazione comunitaria avviata nel 2014. Le politiche di contrasto all'inquinamento atmosferico, già contenute nel PAIR 2020 sono ora rilanciate con parametri più stringenti nel PAIR 2030. Le dimensioni da piccolo centro (6.438 abitanti) non consentono azioni particolarmente significative, oltre allo sviluppo della rete di piste ciclabili e alle misure emergenziali di contenimento del traffico privato nei giorni di prevedibile superamento dei livelli di inquinanti ammessi nell'aria.

Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree interessate

La dimensione ridotta dell'intervento, le caratteristiche dell'attività produttiva e la recente urbanizzazione del Comune di Medolla comportano l'assunzione di un ridotto ambito di riferimento. Il centro abitato è disposto lungo il tracciato della Strada Statale Abetone – Brennero con alcune puntuali testimonianze di edilizia civile dell'Ottocento – Novecento. Il paesaggio rurale di pianura è caratterizzato da attività agricola intensiva e specializzata. Il contesto immediato della via Statale è costituito in prevalenza, sul lato Ovest, da capannoni industriali di recente realizzazione e, sul lato Est, da campi coltivati con contrappunto di edifici rurali.

Individuazione delle aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica e dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.

Nel territorio comunale di Medolla non sono presenti aree di protezione speciale (SIC, ZSC e ZPS) ma vi è l'Area di riequilibrio ecologico San Matteo (circa 4 ettari) [06 - 07] nata dal recupero di una piccola cava di argilla che dista però dall'area di intervento: 2,2 km in linea d'aria e 3,3 km seguendo il più breve percorso automobilistico / ciclistico.

Non vi sono aree di produzione agricole di particolare qualità e tipicità. Di conseguenza non sono riferibili all'area di intervento e al territorio comunale obiettivi di protezione ambientale di livello internazionale, comunitario o statale.

Possibili impatti significativi sull'ambiente

Il previsto ampliamento di circa 980 m² di superficie coperta, da realizzarsi, in continuità con l'attuale sede produttiva, su terreno di proprietà privata in un ambito produttivo consolidato, assicurando allo stesso tempo, l'invarianza idraulica e il rispetto dell'indice di permeabilità stabilito dal piano urbanistico vigente, non avrà alcuno degli impatti ambientali, così come definiti all'art. 5, comma 1, lettera c) del D.lgs. 152/2006:

Impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori:

- popolazione e salute umana;
- biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
- territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- interazione tra i fattori sopra elencati.

Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo

In particolare, l'ambito di riferimento non presenta alcuna caratteristica di biodiversità o zone di speciale caratterizzazione per flora e fauna né testimonianze di patrimonio culturale, architettonico e archeologico che possano essere minacciate dall'insediamento in oggetto. Analoga assenza di impatti sono da segnalare nei confronti della qualità del suolo, dell'acqua e dell'aria, non essendo previste emissioni da autorizzare. Il tipo di produzione, attuale e in ampliamento, infine non comporta rischi di alcun genere e specificamente per la salute umana.

Misure per ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi

I minimi impatti potenzialmente individuabili, non significativi, sono l'aumento del traffico indotto dall'aumento della produzione, e quindi del traffico automobilistico di addetti e merci e la sottrazione di una porzione di verde permeabile, corrispondente alle aiuole spartitraffico del parcheggio privato (e non utilizzato) che rappresenta la maggiore porzione di superficie fondiaria su cui sarà realizzato il padiglione in ampliamento, una parte dell'area destinata alla nuova costruzione è area pertinenziale (impermeabilizzata) facente parte del perimetro dell'attuale immobile produttivo.

Per quanto attiene alla permeabilità del suolo, la sottrazione delle aiuole sarà compensata dalla realizzazione della pavimentazione drenante di tutta la porzione del nuovo parcheggio antistante l'ampliamento. Come misure compensative sono previste la messa dimora di 16 nuovi alberi (attualmente completamente assenti) e la formazione di un tratto di pista ciclabile tra la strada e il nuovo parcheggio pertinenziale.

Per quanto attiene al traffico automobilistico privato, è presumibile un aumento di viaggi casa / lavoro proporzionale all'aumento da 37 a 60 addetti. È auspicabile che l'estensione della pista ciclabile consenta un'accessibilità in bicicletta oggi non praticabile, così come gli obiettivi regionali di migliorare il trasporto pubblico possano condurre ad un maggior utilizzo delle linee bus. Occorre poi considerare che il possibile / probabile ricorso al doppio turno di lavoro di fatto distribuirebbe i flussi in un arco temporale maggiore, diminuendone l'intensità.

L'ampliamento comporterà l'aumento del traffico di autoveicoli commerciali, passando dagli attuali 10 arrivi / partenze per operazioni di carico e scarico + 2 arrivi / partenze per il rifornimento dei materiali di confezionamento (navettaggio), quindi da una media giornaliera di 12 transiti a 15 transiti ad ampliamento realizzato e stabilimento a pieno regime. L'aumento del 50% dei veicoli in transito per il rifornimento delle materie prime e per il trasporto dei prodotti finiti corrisponde al previsto aumento del 100% della produzione grazie alla razionalizzazione logistica, potendo contare su una maggiore capacità di immagazzinamento e quindi potendo utilizzare automezzi con maggiore capacità di unità pallet.

Data l'attuale condizione di traffico della via Statale e della sua viabilità secondaria, non si possono individuare elementi critici nell'aumento giornaliero dei transiti di ulteriori 3 veicoli commerciali e di un numero compreso tra 18 e 23 auto.

Processo decisionale e potenziali alternative insediative

L'azienda, partecipata da una capogruppo del settore biomedicale, a sua volta controllata da un fondo di investimento, ha mercati internazionali, procedure certificate e meccanismi decisionali strutturati e validati. La previsione di un forte aumento della produzione (sino al raddoppio nel triennio conseguente l'avvio del nuovo padiglione) richiede nuovi spazi per la produzione ed il deposito. In aggiunta, nell'attuale organizzazione logistica, il magazzino dei prodotti di confezionamento è ubicato in un distinto deposito esterno, che obbliga al navettaggio con due viaggi a/r al giorno per rifornire la sede principale. L'unica soluzione alternativa a quella prescelta e oggetto di questa verifica di assoggettabilità sarebbe stata quella di acquisire la disponibilità di un

secondo capannone esterno (o di un unico immobile di dimensione tale da potervi trasferire anche l'attuale deposito dei materiali di confezionamento). Questa soluzione avrebbe comportato la rottura della continuità dei percorsi e un maggior ricorso al navettaggio. Soluzione quindi non ammissibile in termini di efficienza produttiva, ma anche certamente di maggior impatto ambientale.

Monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma

Escludendo la presenza di impatti significativi ambientali, l'azione di monitoraggio risulterà non necessaria; tuttavia, si segnalano le seguenti azioni di manutenzione, anche programmata, che assicureranno la tenuta degli elementi di sensibilità ambientale:

- verifica dello stato vegetativo degli alberi, con eventuale sostituzione delle piante morte o malate nella fase di attecchimento e sviluppo; periodo di monitoraggio pari ai 3 anni successivi all'impianto iniziale;
- verifica dell'effettiva capacità di smaltimento delle acque meteoriche negli spazi pavimentati con masselli drenanti; eventuale sostituzione dei blocchi chiusi con blocchi cavi per evitare ristagni d'acqua o riversamenti nella viabilità pubblica o nella pista ciclabile; periodo di monitoraggio pari alla permanenza dell'attività attualmente insediata (da trasferirsi agli eventuali ulteriori successivi utilizzi);
- verifica dell'efficienza dei sistemi silenziatori dei macchinari installati ai fini del contenimento delle emissioni rumorose; periodo di monitoraggio pari alla permanenza dell'attività attualmente insediata, verifiche da effettuarsi in caso di eventuali riscontri di anomalie di funzionamento o di efficienza degli elementi di contenimento che comportino aumento della rumorosità, in caso di variazione delle soglie definite dalla normativa vigente e in ogni caso, almeno ogni 5 anni.

Sintesi non tecnica

La verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VAS) è una preliminare esplorazione della necessità o meno di applicazione della più approfondita ed eventualmente successiva VAS.

Per le caratteristiche della localizzazione e dell'insediamento in oggetto, il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), all'articolo 6, comma 3 prevederebbe la non necessità di effettuare la verifica di assoggettabilità, salvo diversa indicazione dell'autorità competente (in questo caso: la Provincia di Modena). Per maggior completezza di informazioni è stato scelto di redigere un testo che guidi, rispetto al più completo Documento di ValSAT, gli elementi di esclusione dalla procedura di VAS, ossia di non assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale. Prima di riepilogare gli elementi principali esposti nel presente Rapporto preliminare ambientale (procedura VAS), è opportuno chiarire ruolo e compresenza della citata Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT); questa è procedura regionale, specificamente disposta dalla Regione Emilia-Romagna, anticipatoria dell'introduzione nell'ordinamento statale della direttiva comunitaria sulle valutazioni ambientali. La ValSAT è rimasta in vigore, nonostante la successiva introduzione della VAS (statale), in quanto

ha un campo di applicazione e di azione più ampio, associato a qualsiasi trasformazione urbanistica. Nel caso specifico, abbiamo affidato al Documento di ValSAT gli approfondimenti che sono stati richiamati nel presente Rapporto preliminare.

Oggetto di questa verifica preliminare è l'ampliamento di meno di 1.000 m² dello stabilimento Emotec Srl di Medolla (MO), ubicato in via Maestri del Lavoro, in prossimità della via Statale. Emotec, insieme con Sidam Group di Mirandola, fa parte di Medtech Holding, attiva nel settore biomedicale. Attualmente parte del magazzino, funzionale all'attività produttiva è ospitato in un separato capannone, sempre ubicato nel Comune di Medolla; per il rifornimento dei materiali di confezionamento (depositati in questo capannone) occorrono quindi mediamente due viaggi al giorno.

Emotec ha in previsione un rilevante aumento della produzione che richiederà maggiori spazi; contestualmente è intenzionata a razionalizzare la logistica dello stabilimento, riportando all'interno il magazzino dei materiali di confezionamento. Emotec è anche proprietaria di un lotto destinato a parcheggio privato, ma mai utilizzato (in zona vi è grande disponibilità di parcheggi lungo la via Maestri del Lavoro) sul quale è quindi possibile realizzare l'ampliamento dello stabilimento con evidente ottimizzazione logistica. Un'eventuale "teorica" alternativa localizzazione in un altro lotto della stessa zona industriale o in altra area produttiva del Comune, imporrebbe disfunzioni nell'organizzazione logistica e del lavoro che non solo, non sarebbero sostenibili in termini di costi e di efficienza produttiva ma anche rispetto alla sostenibilità ambientale. Questo perché l'impatto di realizzare un nuovo edificio isolato è maggiore di quello di realizzare un ampliamento in continuità con l'edificio esistente; in quanto un edificio isolato consuma più superficie e più suolo (per l'inevitabile raddoppio di spazi complementari e locali tecnici) e obbliga a maggiori trasporti di addetti e di merci.

Le attività previste nell'ampliamento hanno le stesse caratteristiche di quelle attuali, quindi senza impatti significativi sulle acque di sottosuolo, sul suolo e sull'aria (Emotec, infatti, non è tenuta all'Autorizzazione Unica Ambientale).

Le azioni comunque previste a compensazione della nuova realizzazione sono: la formazione di un nuovo tratto di pista ciclabile da realizzarsi lungo la via Statale, la messa a dimora di 18 nuovi alberi e la realizzazione del nuovo parcheggio privato con pavimentazione totalmente drenante.

4. Proposta di non assoggettabilità a VAS

Assumendo la griglia di valutazione riportata all'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006:

Id.	Articolazione dei possibili impatti	Progetto di ampliamento dello stabilimento
1.	1. In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse?	Essendo l'intervento previsto in piccola area a livello locale e per modifiche minori del piano urbanistico non assume ruolo di riferimento per altri progetti o attività.
2.	In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati?	Sempre in relazione alla localizzazione e dimensione dell'intervento in progetto, non si possono individuare influenze verso altri piani e programmi.
3.	Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma.	Non è prevedibile alcun impatto negativo sull'ambiente.
4.	Rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).	Non applicabile.
5.	Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti.	Non prevedendosi significativi impatti ambientali, non è possibile individuarne effetti temporali.
6.	Carattere cumulativo degli impatti.	Oltre a non prevedere significativi impatti ambientali, non si individua alcun possibile effetto rilevante sull'ambiente potenzialmente risultante da cumulo di lievi impatti.
7.	Natura transfrontaliera degli impatti.	Non applicabile.
8.	Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti).	Non è individuabile alcun rischio per la salute umana o per l'ambiente, correlato al tipo di attività, anche in caso di incidente.
9.	Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate).	I lievi impatti considerabili (in termini di aumento del traffico automobilistico) sono riferibili alla popolazione del Comune (6.438 abitanti).
10.	Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: <ul style="list-style-type: none"> - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo; - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale. 	Non si stima alcuna vulnerabilità potenzialmente derivante dai lievi impatti prodotti dal progetto di ampliamento, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> - non essendovi aree con speciali caratteristiche naturali o beni culturali; - non prevedendosi alcuna radicale trasformazione del suolo; - non essendo presenti, nell'ambito di riferimento elementi di paesaggio oggetto di tutela, aree o siti oggetto di protezione.

Si considera e si propone l'esclusione del progetto in esame dall'assoggettabilità a VAS.

5. Esclusione dall'ambito di applicazione delle procedure di VIA

L'ambito di applicazione della VIA, come già richiamato in Premessa, è definito dall'articolo 6, comma 5 del D.Lgs. 152/2006:

La valutazione d'impatto ambientale si applica ai progetti che possono avere impatti ambientali significativi e negativi, come definiti all'articolo 5, comma 1, lettera c).

Ossia (articolo 5, comma 1, lettera c):

impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori:

- popolazione e salute umana;*
- biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;*
- territorio, suolo, acqua, aria e clima;*
- beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;*
- interazione tra i fattori sopra elencati.*

Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo;

La valutazione è effettuata sulle caratteristiche del progetto in fase di realizzazione e nella successiva fase di esercizio. L'ampliamento di Emotec, in termini realizzativi è intervento assolutamente ordinario, usualmente ammesso in via diretta dalla pianificazione operativa o attuativa, tramite permesso di costruire.

L'attività di Emotec, codice Ateco 22.29.09 (Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.) è quella di produrre apparecchiature biomedicali, quali ad esempio:

- aghi;
- set infusionali;
- set per autotrasfusione;
- dispositivi per angiografia;
- generatori di vuoto per uso medico.

Non vi sono lavorazioni o emissioni che possano danneggiare l'ambiente o la salute delle persone (lavoratori, visitatori o residenti).

La procedura di VIA è, come noto, articolata in due fasi: quella di applicazione diretta, relativa ai progetti che possono con certezza comportare "effetti significativi" sull'ambiente e sulla salute e quella di analisi preliminare, "verifica di assoggettabilità", che può condurre o meno, a seconda delle risultanze di analisi, alla valutazione di impatto ambientale di cui sopra.

L'articolo 6, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che la valutazione di impatto ambientale deve essere effettuata per:

- a) *i progetti di cui agli allegati II e III alla parte seconda del presente decreto;*
- b) *i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000;*
- c) *i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi;*
- d) *le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati II e III che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;*
- e) *le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;*
- f) *i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, l'autorità competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi.*

I progetti indicati alla lettera a) riguardano gli impianti più rilevanti quali ad esempio, quelli di competenza statale (Allegato II alla Parte II):

- raffinerie di petrolio;
- centrali nucleari;
- elettrodotti;
- acciaierie;
- autostrade e porti.

E quelli di competenza regionale (Allegato III alla Parte II):

- impianti eolici sulla terraferma maggiori di 1 MW;
- cartiere con produzione superiore a 200 tonnellate al giorno;
- impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi;
- cave e torbiere con più di 500.000 m³/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari;
- dighe di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m³.

Il caso definito dalla lettera b) è quello di interventi di una certa rilevanza ricadenti o prossimi ad aree ambientali protette. I progetti di cui alla lettera d) e alla lettera e) riguardano modifiche o estensioni di progetti rilevanti di competenza statale o regionale che comportano il superamento delle soglie stabilite o che possono produrre impatti ambientali significativi e negativi.

Sono soggetti poi a VIA i progetti indicati alla lettera c) con caratteristiche sperimentali e quelli alla lettera f), per i quali, al termine della verifica preliminare, sia stata decretata l'assoggettabilità alla procedura completa.

Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA i progetti con le caratteristiche indicate all'articolo 6, comma 6 del D.Lgs. 152/2006:

- a) *i progetti elencati nell'allegato II alla parte seconda del presente decreto, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;*
- b) *le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, la cui realizzazione potenzialmente possa produrre impatti ambientali significativi e negativi, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nei medesimi allegati II e III;*
- c) *i progetti elencati nell'allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015;*
- d) *i progetti elencati nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.*

I progetti indicati alla lettera a) sono progetti sperimentali “per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti”. Il caso della lettera b) riguarda modifiche ai progetti di competenza statale e regionale (Allegati II e III) potenzialmente rilevanti ma inferiori alle soglie della diretta applicazione e di quelli per i quali è stata già effettuata la verifica di assoggettabilità a VIA (Allegati II-bis e IV). I progetti specificamente sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA sono quelli richiamati alla lettera c) per la competenza statale (Allegato II-bis) e alla lettera d) per la competenza regionale (Allegato IV).

La verifica di assoggettabilità a VIA si effettua con competenza statale per i progetti della stessa tipologia già richiamata sopra quale sintesi dell'elenco contenuto nell'Allegato II, ma con dimensioni e/o impatti ridotti. Ad esempio, i grandi porti commerciali sono direttamente assoggettati a VIA mentre quelli più piccoli dedicati alla nautica da diporto sono sottoposti alla preliminare verifica di assoggettabilità a VIA.

Alcune tipologie di stabilimenti produttivi compaiono nell'elenco dell'Allegato IV; in particolare, sono destinati a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale i progetti per la realizzazione delle seguenti categorie o specifiche attività industriali:

- industria energetica ed estrattiva;
- lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali;
- industria dei prodotti alimentari;
- industria dei tessili, del cuoio, del legno della carta;
- industria della gomma e delle materie plastiche (fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate);
- fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;

- fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;
- trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
- produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate;

In base a quanto sopra esposto, il progetto di ampliamento dell'attuale stabilimento Emotec non ricade in alcuno specifico ambito di competenza della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, né di verifica di assoggettabilità a VIA. Ciò, in quanto le quantità di materie prime lavorate, indicate come soglia di attivazione di tale verifica, nel caso di prodotti a base di elastomeri o di prodotti farmaceutici (rispettivamente pari a 25.000 t / anno e 10.000 t / anno) sono nettamente superiori ai seguenti volumi trattati nello stabilimento Emotec:

- materie prima ad uso biomedicale (comprese elastomeri) \leq di 300 t / anno;
- materie prima ad uso prodotti farmaceutici \leq 150 t / anno.